

La pianificazione economica della sezione Ic) è diretta verso lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali e verso l'assistenza dei soci lavoratori.

Le iniziative imprenditoriali dirette alla costituzione di nuove cooperative, debbono servire a rigenerare continuamente il tessuto connettivo delle piccole imprese, che costituisce garanzia della continuità produttiva dello Stato regionale cooperativo.

Dalla forma e dalla dimensione dell'assistenza economica da cui originano nuove iniziative imprenditoriali, dipenderà il rinnovamento di un certo tipo di iniziative produttive; lo Stato cooperativo è caratterizzato dalla massima espansione dell'iniziativa economica privata; e per ottenere ciò occorre che le forme di assicurazione dai rischi delle attività imprenditoriali, siano massime; e che le iniziative di produzione nuove siano facilitate da modalità assicurative, che permettano l'accantonamento di denaro da investire in attività produttive.

Gli stanziamenti in questo settore dovrebbero essere allora cospicui, e tali da garantire il rinnovamento citato.

La procedura burocratica di pianificazione, sarebbe poi la stessa di quella seguita per gli altri uffici degli assessorati provinciali.

B) - UFFICIO PREVIDENZA SOCIALE Regionale.

In ambito regionale l'ufficio previdenza sociale è diretto da uno degli assessori che sono preposti all'assessorato al lavoro e alla previdenza sociale.

E' composto dalle sole sezioni tecniche e di pianificazione economica dei vari settori di intervento, in quanto le altre del coordinamento del personale, della rendicontazione e della valutazione delle attività, appartengono all'ufficio del lavoro, che così hanno la funzione di collegamento e di coordinamento delle attività dell'ufficio del lavoro e della previdenza sociale.

Vi sarà nell'ambito di queste sezioni un nucleo che si interesserà delle singole attività riferentisi all'ufficio previdenza sociale e nuclei componenti.

Questo viene previsto per dare il carattere di maggiore organicità all'organizzazione dell'ufficio previdenza sociale, che così viene ad essere gestito nelle attività di supporto con gli stessi criteri, che sono usati per l'ufficio del lavoro.

Non è così ancora per la pianificazione economica che è lasciata alla dirigenza delle sezioni citate; ma ciò è necessario nella fase iniziale dell'organizzazione produttiva del servizio, per dare la possibilità agli organi ordinatori dell'attività, di trovare quelle intese e quel sincronismo con i tecnici dell'ufficio del lavoro, che saranno possibili solo con una autonoma gestione del servizio previdenza, che prepari una direzione dello stesso in comunione con la dirigenza dell'ufficio del lavoro. Tale fase intermedia è necessaria per giungere ad una direzione comune delle attività dell'ufficio del lavoro e di quello previdenza sociale, vista anche la separazione dei due ambiti amministrativi dello Stato repubblicano.

E' noto infatti come gli enti parastatali, di natura previdenziale del medesimo Stato, abbiano sempre avuto una amministrazione staccata da quella del Ministero del lavoro; si da ritenere l'integrazione dei due settori più produttiva se compiuta gradualmente, attraverso il passaggio per una fase intermedia, costituita proprio dall'operatività di un ufficio previdenza sociale, staccato nella sua attività di pianificazione tecnica ed economica, dall'ufficio del lavoro, in attesa di una sua riunificazione con l'evoluzione burocratica dello Stato cooperativo.

Per quanto riguarda il personale dell'ufficio in argomento, vale quanto detto per il consorzio provinciale, con l'aggiunta di requisiti culturali e di professionalità maggiori, vista la maggiore dimensione operativa dell'ufficio regionale.

Gli obiettivi dell'ufficio in ambito regionale, sono gli stessi di quello provinciale, ma con l'ulteriore elemento della ricerca di una intesa interprovinciale, per procedere ad un coordinamento interregionale, ~~non~~ compiuto attraverso gli organi ~~ministeriali~~ del Ministero del lavoro. Tale coordinamento tenderà a stabilire un sistema uniforme nazionale dei criteri previdenziali ed assistenziali.

L'unità organica che deve caratterizzare l'attività lavorativa, nei suoi aspetti che tendono alla sua tutela dal momento iniziale della prima prestazione, a quello della interruzione per infortunio o per malattia, a quello della sua probabile interruzione o disagevole prestazione per motivi di difficoltà economica o di insufficienze finanziarie, deve trovare una eguale realizzazione in tutta la regione, in tutte le regioni dello Stato cooperativo; sì che il socio di una regione del nord non percepisca stipendi, utili e non sia destinatario di attività previdenziali e assistenziali, diverse da quelle previste per il socio di una regione del Sud.

Ecco allora che oltre al perseguimento dello obiettivo dell'unità del lavoro nelle sue forme produttive, assistenziali e previdenziali, per tutte le dimensioni dei consorzi provinciali, l'ufficio regionale del lavoro dovrà cercare di creare l'uniformità ~~in ambito~~ di gestione del servizio medesimo in ambito interregionale e nazionale: l'ufficio del lavoro per quanto concerne la retribuzione, la qualità e quantità del prodotto, anche nelle sue modalità di ottenimento; l'ufficio previdenza sociale, per quanto attiene alle varie componenti assistenziali e previdenziali.

L'assistenza sanitaria e pensionistica sarà uniforme in tutte le regioni, con articolazione dell'attività produttiva posteriore all'età minima di pensionamento, in relazione alle prestazioni fornite dal socio, durante la sua attività prestata nell'ambito della propria cooperativa.

Ciò vuol dire che in relazione alle disponibilità di posti di lavoro, il socio cessato dal servizio dopo i 45 o 50 anni, potrà a richiesta ottenere una occupazione nelle strutture produttive dello Stato cooperativo, per l'espletamento di attività sociali o creative, in relazione al suo rendimento e al ~~livello~~ livello di prestazioni raggiunto nella cooperativa di appartenenza.

Tale lavoro comporterà un compenso aggiuntivo rispetto a quello percepito con la pensione, e servirà a creare la continuità nelle varie attività produttive proprio attraverso l'utilizzo di personale già esperto nel settore, che trasmetta la propria esperienza caratterizzata da capacità innovative e creative di nuovi procedimenti tecnici ed amministrativi, ai ~~soci~~ nuovi soci delle cooperative. Così verranno utilizzate le capacità lavorative ed organizzative di quei soci che desiderino prestarle per solidarietà, anche dopo l'età del pensionamento, visto il nuovo carattere dello Stato cooperativo, in cui l'evoluzione del lavoro è diretta verso la dimensione sociale, che prevede il cambiamento progressivo del meccanismo produttivo con le prestazioni di tipo solidarista e non esclusivamente con quelle costituenti il fattore di produzione lavoro, il cui costo ~~compone~~ è un elemento del processo produttivo.

L'ufficio previdenza sociale, si articolerà così in Sezioni come quello provinciale:

Sezione Ia) - Previdenza sociale.

Come l'ufficio provinciale, la sezione Ia) dell'ufficio regionale si articolerà nelle seguenti unità:

- a) - Nucleo pensionati;
- b) - Nucleo riduzione per fasi dell'età pensionabile;
- c) - Nucleo attività sociali e creative del pensionato;
- d) - Nucleo orario di lavoro e retribuzione del socio in quiescenza;

- e) - Nucleo accordi sindacali;
- f) - Nucleo pianificazione economica delle attività previdenziali; e assistenziali;
- g) - Nucleo direttive di coordinamento della direzione generale previdenza sociale del Ministero del lavoro.

L'ufficio regionale previdenza e assistenza sociale, avrà il compito come gli altri uffici in ambito regionale, degli altri uffici dei vari assessorati, di gestire ~~gestire~~ le attività che fanno capo agli organismi produttivi regionali e loro appartenenti, e di coordinare le medesime espletate da organi corrispondenti in ambito provinciale.

I nuclei si interesseranno allora dell'amministrazione burocratica ed economica della settore pensioni, della riduzione dell'età pensionabile per gradi, e di tutte le altre indicate nella denominazione dei vari nuclei.

In questo caso il coordinamento regionale dovrà trovare un'esatta corrispondenza nell'organizzazione dello ufficio provinciale, vale a dire che il trattamento previdenziale e assistenziale del socio che presta la propria attività lavorativa presso una cooperativa di livello regionale, deve essere lo stesso, in presenza dei medesimi requisiti, del socio di cooperativa provinciale.

Ciò significa che in materia di pensioni e riduzione per gradi dell'età pensionabile ad esempio, la sezione Ia) regionale assumerà quelle decisioni che rispecchiano le varie realtà provinciali.

~~questo riguarda i livelli di pensione~~

Nei vari uffici provinciali previdenza sociale sezione Ia), gli esperti del settore pensioni, formuleranno periodicamente dei piani di nuovo assetto del settore pensioni, in riferimento ad esempio con i due argomenti indicati, predisponendo tutta la pianificazione economica divisa per esercizi finanziari.

Nel fare ciò perverranno ad accordi sindacali, con i sindacati del settore; per la correzione eventuale dei piani redatti.

Il piano provinciale dei due nuclei indicati, sarà allora definitivo con le correzioni della SCPAP e poi dell'UCCPAP.

Ma ancor prima dell'esame del piano da parte dello UCCPAP, la SCPAP comunicherà le direttive provinciali in merito all'argomento pensioni alla dimensione regionale, con il sistema degli accordi interprovinciali, subito dopo raggiunto l'accordo con i sindacati provinciali. Tali accordi costituiranno la base di lavoro, per la sezione Ia) regionale, in quanto su quegli accordi verrà fondato il

sistema pensionistico per i soci degli organismi produttivi regionali.

L'ufficio previdenza sociale, sezione Ia), regionale, medierà i risultati degli accordi sindacali raggiunti in ogni ambito provinciale, per farne una sintesi di decisioni da adottare da parte di tutti i consorzi provinciali. Tale mediazione sarà fondata sull'indirizzo operativo concordato tra i vari rappresentanti dei consorzi provinciali e quelli dell'ufficio regionale del lavoro.

In questo modo gli orientamenti provinciali diverranno strumento per l'elaborazione delle decisioni regionali.

Ma, come detto in precedenza, la retribuzione del socio in quiescenza, l'età pensionabile, e le altre questioni dell'ufficio previdenza sociale, dovranno essere previste in modo uniforme per tutti i consorzi regionali; occorrerà allora l'azione di un organo di coordinamento nazionale, costituito dalla direzione generale previdenza sociale divisione I[^], che recependo le varie direttive regionali, raggiunga un accordo tra i vertici dirigenziali della divisione I[^] previdenza sociale, per le questioni trattate dai vari nuclei della divisione stessa.

L'aspetto normativo va quindi uniformato in ambito regionale e interregionale; l'aspetto economico va pianificato secondo le competenze provinciali, regionali nazionali, con i temperamenti dovuti all'interdipendenza dei vari consorzi.

Ciò significa che l'ufficio provinciale previdenza sociale, pianificherà lo sviluppo del settore pensioni, secondo il numero di soci delle cooperative di livello provinciale; quello regionale pianificherà i costi del servizio secondo il numero di addetti alle cooperative regionali e quello nazionale sarà competente ad amministrare ~~tramite i consorzi regionali~~, il personale delle cooperative di dimensione nazionale.

Dipendenti dal nucleo pensioni regionale saranno ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ i sottonuclei pensioni, istituiti presso ciascuna sezione Ia) dell'ufficio previdenza e assistenza sociale provinciale.

Essi avranno il compito di amministrare i soci in quiescenza residenti nella provincia, ma espletanti attività lavorativa in cooperative regionali o nazionali.

Sarà poi cura del sottonucleo come dei nuclei provinciali per le proprie competenze, dare disposizioni ai vari uffici postali o ai vari istituti di credito per la riscossione delle competenze da parte dei soci.

E' importante ricordare che quanto si verifica per la gestione del servizio assistenza sanitaria, accade anche per il settore pensioni; nel senso che i sottonuclei pensioni regionali, saranno ubicati nello stesso

stabile del nucleo pensioni provinciale, usufruendo delle strutture e degli impianti tecnici, così da ridurre il N. di addetti allo stretto necessario per l'espletamento del servizio in modo che la sua organizzazione, vari in funzione del n. di soci in quiescenza amministrati.

Gli altri nuclei della sezione x Ia) avranno sede presso il consorzio regionale, con compiti di coordinamento regionale e di pianificazione dello sviluppo di ciascuno specifico settore.

Anche le attività dei nuclei c) e d) andranno coordinate in ambito regionale e nazionale, al fine di evitare una regolamentazione difforme da regione a regione delle stesse attività.

Ciò che andrà fissato tassativamente in modo uniforme per tutti i soci in quiescenza, dovrà essere la retribuzione diversificata naturalmente ~~in~~ secondo l'importanza delle funzioni, e il n. massimo di ore di lavoro giornaliero, che comunque non potrà superare quelle del socio in attività di servizio.

Mentre per tutto ciò che concerne l'articolazione dell'orario di lavoro nell'arco della settimana, le modalità dell'esecuzione delle attività sociali e di quelle creative nell'ambito dei vari organismi produttivi, sarà l'organizzazione sindacale che fisserà i criteri da seguire per l'impiego del socio in quiescenza nelle varie cooperative di produzione. La sistematica utilizzata per la determinazione dei criteri guida nella regolamentazione delle prestazioni del socio in quiescenza, sarà sempre quella dell'accordo tra le parti sociali, costituite da organizzazioni sindacali e dirigenza degli organismi produttivi con una rappresentanza dei rispettivi organi collettivi cui ~~xxxxxxx~~ fanno capo le cooperative di produzione.

Tali accordi nel loro contenuto ordinatore, potranno essere estesi ad altre provincie della stessa Regione e ad altre regioni, attraverso l'azione di mediazione svolta dall'organo di coordinamento nazionale, costituito dalla direzione generale Previdenza sociale e assistenza sociale. del Ministero del lavoro.

Sezione Ib) - Assistenza sanitaria, dell'ufficio
previdenza sociale regionale.

L'azione della sezione Ib) regionale come quella della sezione precedente, sarà diretta ad uniformare l'assistenza in ambito regionale, che in questo caso sarà di carattere sanitario; e poi a favorire le intese interregionali per una assistenza uniforme nazionale. *Carat*

L'assistenza sanitaria cui si fa riferimento non è tanto quella che riguarda la cura delle malattie e dei danni fisici e psichici che il socio può aver contratto ~~in seguito~~ a causa dell'attività lavorativa, in quanto queste trovano una sufficiente tutela nella regolamentazione dello Stato Repubblicano, che garantisce una certa assistenza per il periodo strettamente necessario a far riacquistare al cittadino una certa efficienza fisica.

Per cui lo Stato cooperativo provvede a salvaguardare il socio, non solo per i danni che possono derivare alla sua salute da agenti patologici o da cause contingenti che possono menomarne l'efficienza fisica, ma anche lo aiuta a rigenerare le sue energie attraverso periodi di riposo e di ricreazione, che vanno al di là delle giornate di degenza necessarie per ripristinare l'efficienza fisica.

Il socio della cooperativa non è solo un prestatore di lavoro, ma anche un dirigente della propria cooperativa nella veste attiva di componente di uno degli organi statutari che amministrano l'impresa o che ratificano gli atti di gestione della stessa; per cui va salvaguardata la sua salute nella sua componente fisica e psichica. Da qui deriva l'estensione dell'assistenza sanitaria ai periodi di degenza e di riposo che consentono al socio di acquisire quell'efficienza fisica e quell'equilibrio psicofisico che gli consentono di operare scelte lavorative e di carattere economico nell'ambito della cooperativa di appartenenza.

Quanto affermato vale in modo particolare per quei soci che fanno parte di organi statutari della propria cooperativa e di più cooperative.

Obiettivo particolare della sezione Ib) è allora quello di contribuire alla realizzazione di una unità organica delle varie componenti della funzione lavoro, nell'ambito dei vari consorzi, proprio con la tutela della salute diretta anche a ripristinare l'equilibrio psicofisico, danneggiato da periodi di malattia o da

(10) + 41 (3) 2

- 256 A 242 - correzioni -

La sezione Ib) come le altre dell'ufficio previdenza sociale regionale, si riferiranno alle attività, alla produzione dei servizi da destinare ai soci di cooperative regionali, e quindi al coordinamento dei consorzi provinciali.